

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale

previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate

dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 38)

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

ART. 60.

(Misure organizzative a favore dei processi di emersione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;

b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese finalizzata, in particolare, all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera

paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti.

5. Le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60.

Sopprimerlo.

* **60. 1.** (ex 56. 1). Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

* **60. 2.** (ex 56. 18 e ex 56. 12). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

60. 3. (ex 56. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

* **60. 4.** (ex 56. 7). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci .

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

* **60. 5.** (ex 56. 39). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

* **60. 6.** (ex 56. 17 e ex 56. 20. e ex 56. 31). Alemanno, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

Sopprimere il comma 2.

60. 7. (ex 56. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 3.

60. 8. (ex 56. 24). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri, con le seguenti: ventiquattro membri di cui otto.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 9. (ex 56. 23 e ex 56. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri, con le seguenti: ventiquattro membri di cui otto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

60. 10. ex 56. 8. Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: otto membri con le seguenti: ventiquattro membri di cui otto.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

60. 11. (ex 56. 38). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri con le seguenti: ventiquattro membri.

60. 12. (ex 56. 32). Pampo.

Al comma 3, sostituire la parola: otto con la seguente: nove e dopo la parola: (INAIL) aggiungere le seguenti: , dal Presidente dell'Unioncamere.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

60. 13. (ex 56. 36). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

* **60. 14.** (ex 56. 37). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

* **60. 15.** (ex 56. 9). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

* **60. 16.** (ex 56. 15 e ex 56. 22). Alemanno, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 190.

60. 17. (ex 56.43) Malavenda.

Seguono altri 189 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 1.

60. 18. (ex 56.44) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

60. 19. (ex 56. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al

comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

* **60. 20.** (ex 56. 40). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

* **60. 21.** (ex 56. 10). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

* **60. 25.** (ex 56. 27 e 56. 14). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Al comma 4, sostituire le parole: presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *con le seguenti:* presso i rispettivi Uffici del lavoro.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: otto *con la seguente:* sette; *e dopo la parola:* nazionale. *aggiungere le seguenti:* , e uno nominato dall'Unioncamere.

60. 26. (ex 56. 42) Gardiol, Cordoni, Strambi, Lombardi, Bastianoni, Acierno.

Al comma 4, sostituire le parole: presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *con le seguenti:* presso i rispettivi Uffici del Lavoro.

60. 23. (ex 56. 4). Gardiol, Cordoni, Strambi, Lombardi, Bastianoni, Acierno.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

60. 24. (ex 56. 26) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

* **60. 27.** (ex 56. 28. e ex 56. 13) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Sopprimere il comma 5.

* **60. 28.** (ex 56. 11) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimere il comma 5.

* **60. 29.** (ex 56. 41) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

60. 30. (ex 56. 29). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

* **60. 31.** (ex 56. 2) Radice.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è te-

nuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

* **60. 32.** (ex 56. 5. e ex 56. 6) Ciapusci, Apolloni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

* **60. 33.** (ex 56. 30 e ex 56. 34) Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

* **60. 34.** (ex 56. 35) Guidi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sin-

daco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C

per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

(A.C. 5267 — sezione 39)

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 61.

(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso).

1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordi-

namento espletate dal Comitato di cui all'articolo 56, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari all'1 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — servizio ispezione del lavoro, è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: INPS, INAIL aggiungere le seguenti: , la SIAE.

61. 1. (ex 57. 2) Altea, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso aggiungere le seguenti parole: e con particolare attenzione alla lotta contro l'impiego di minori.

61. 2. (ex 57. 3) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 103 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, ac-

certate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 3. Malavenda.

Seguono altri 101 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 99 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 4. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INPS.

61. 5. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero dell'Ambiente.

61. 6. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INPS.

61. 7. Malavenda.

Seguono altri 99 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 103 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 8. Malavenda.

Seguono altri 101 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 9. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 99 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero delle Finanze.

61. 10. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 11. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 12. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.